

**DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2023**

**559/2023/E/EEL**

**ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ENOI S.P.A. IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI DI ENERGIA ELETTRICA (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 419/2021/E/EEL)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1274<sup>a</sup> riunione del 28 novembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – *Settlement*;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 525/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 530/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 530/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 108/2018/E/EEL (di seguito: deliberazione 108/2018/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 217/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 217/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 419/2021/E/EEL (di seguito: deliberazione 419/2021/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 289/2021/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 55/2022/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 234/2022/E/EEL (di seguito: deliberazione 234/2022/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2022, 249/2022/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 272/2023/E/EEL;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 1721/2019 (di seguito: sentenza 1721/2019);
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 4032/2021 (di seguito: sentenza 4032/2021);
- la comunicazione dell’Autorità sulle risultanze istruttorie del 7 febbraio 2022 (prot. Autorità 5257), (di seguito: comunicazione 7 febbraio 2022);
- la memoria della società Enoi S.p.A. del 15 giugno 2022 (prot. Autorità 26660), (di seguito: memoria 15 giugno 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato nei confronti di una pluralità di utenti del dispacciamento di energia elettrica, tra cui anche la Società Enoi S.p.A. (di seguito: la Società), procedimenti, di natura individuale, finalizzati all’eventuale adozione di misure prescrittive ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, per aver posto in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all’articolo 14.6 della deliberazione 111/06, recepiti nei contratti di dispacciamento conclusi con la società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- con la deliberazione 530/2017/E/EEL, l’Autorità ha verificato che:
  - (a) la Società aveva posto in essere strategie di programmazione non diligenti che avevano impattato sul *settlement* del servizio di dispacciamento con conseguente incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06 (c.d. corrispettivo *uplift*) a detrimento della generalità dell’utenza elettrica;
  - (b) tali condotte avevano consentito alla Società di trarre un beneficio economico ritenuto non dovuto, in quanto diretta conseguenza del suo inadempimento al richiamato obbligo di programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
  - (c) la quota degli importi non dovuti continuava a essere indebitamente trattenuta dalla Società, ciò che determinava l’attualità della lesione del diritto dell’utenza;

- pertanto, con la citata deliberazione 530/2017/E/EEL, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, ha ordinato alla Società di restituire a Terna – al fine del ristoro della generalità dell’utenza elettrica – gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto delle strategie di programmazione non diligenti messe in atto; a tal fine, sono stati identificati i mesi, le zone e le tecnologie rispetto alle quali la Società aveva adottato strategie di programmazione non diligenti e sono stati definiti appositi criteri per la quantificazione degli importi indebitamente conseguiti, rimettendo a Terna le conseguenti attività esecutive di regolazione delle partite economiche sottese;
- infine, sempre con la richiamata deliberazione 530/2017/E/EEL, l’Autorità ha altresì riconosciuto alla Società la facoltà di trasmettere ulteriori elementi utili a rivedere le valutazioni di diligenza e i criteri di quantificazione degli indebiti importi, facoltà di cui la Società si è avvalsa; in esito all’esame della documentazione trasmessa, con la deliberazione 108/2018/E/EEL, l’Autorità ha confermato il provvedimento prescrittivo di cui alla deliberazione 530/2017/E/EEL, modificando i criteri originariamente adottati;
- la Società – unitamente a molti altri utenti destinatari di analoghi provvedimenti prescrittivi adottati in esito ai procedimenti avviati con la citata deliberazione 342/2016/E/EEL – ha proposto ricorso avverso il provvedimento prescrittivo innanzi al TAR Lombardia che, con la sentenza 1721/2019, lo ha rigettato; avverso tale sentenza la Società ha interposto appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza 4032/2021, in coerenza con l’orientamento che si è affermato e consolidato nelle pronunce del Consiglio di Stato sugli altri analoghi provvedimenti, ha, invece, parzialmente accolto l’appello, limitatamente ai motivi relativi al difetto di istruttoria, nei termini di seguito meglio specificati;
- in estrema sintesi, il Consiglio di Stato, pur ribadendo il potere regolatorio di eterointegrazione contrattuale nelle relazioni di utenza del servizio di dispacciamento di energia, e pur sancendo il fondamento del potere prescrittivo, di cui all’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, così come esercitato dall’Autorità con riferimento alle strategie di programmazione non diligenti (espressamente dichiarandone la natura illecita), tuttavia, ha ritenuto che, nella quantificazione dell’importo da restituire, oggetto della predetta misura prescrittiva, sia mancato l’accertamento del risparmio di spesa, per il sistema, derivante dagli eventuali effetti positivi degli sbilanciamenti in controfase, rispetto allo sbilanciamento del sistema stesso;
- in altre parole, i provvedimenti prescrittivi adottati dall’Autorità in esito ai procedimenti avviati con deliberazione 342/2016/E/EEL, tra i quali anche quello adottato nei confronti della Società, sono stati annullati dal giudice amministrativo per difetto di istruttoria circa l’effettiva lesione del diritto dell’utenza finale, ritenendo carente il metodo di quantificazione, laddove sia mancato l’accertamento del risparmio di spesa (ossia una lesione di grado minore del diritto dell’utente) derivante dagli eventuali effetti positivi per l’intero sistema degli sbilanciamenti in controfase;

- per tali ragioni, come ampiamente chiarito nella motivazione della deliberazione 419/2021/E/EEL, che deve intendersi qui integralmente richiamata anche a precisazione e completamento del contesto normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, entro cui si inquadra il presente provvedimento, al fine di ottemperare anche alla sentenza 4032/2021, l’Autorità ha avviato, nei confronti della Società, un procedimento volto a:
  - (i) verificare, mediante un apposito supplemento di istruttoria (rispetto a quella già compiuta e cristallizzata nella deliberazione 530/2017/E/EEL, come modificata dalla deliberazione 108/2018/E/EEL), l’incidenza sui costi diretti del corrispettivo *uplift* del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi, per l’intero sistema, degli sbilanciamenti in controfase;
  - (ii) per effetto dei possibili esiti di tale supplemento di istruttoria, confermare o modificare il provvedimento prescrittivo già adottato nei confronti della Società, ovvero non adottare alcun provvedimento prescrittivo;
- inoltre, con la suddetta deliberazione 419/2021/E/EEL, l’Autorità ha anche chiarito che, in ogni caso, dall’esito del supplemento istruttorio – essendo esso compiuto in ottemperanza a sentenza favorevole per la Società – non può derivare una rideterminazione del *quantum* della misura prescrittiva per un importo superiore a quello oggetto della precedente decisione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione 7 febbraio 2022, il responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del dPR 244/01, con le quali ha rivisto, innovandole, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al punto 3) dell’Allegato B alla deliberazione 530/2017/E/EEL, modificato con la deliberazione 108/2018/E/EEL (tutti gli altri criteri metodologici, ivi incluse le valutazioni sulla diligenza delle strategie di programmazione, e i relativi accertamenti compiuti, infatti, non essendo stati travolti dalla sentenza 4032/2021, restano invariati rispetto a quelli già assunti dall’Autorità e riportati nelle restanti parti del citato Allegato B);
- infatti, la metodologia utilizzata per quantificare l’originario importo, di cui alla Società era stata ordinata la restituzione, valorizzava al prezzo zonale gli sbilanciamenti oltre la soglia di diligenza, prescindendo dalla “direzione” dei medesimi (ossia a prescindere dal fatto se essi fossero in fase o in controfase); ciò in quanto, come più volte argomentato dall’Autorità, il calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, in vigore nel 2016, non era sempre coerente con lo stato effettivo del sistema (eccedentario/deficitario);
- con la predetta metodologia, pertanto, rispetto agli sbilanciamenti risultati non diligenti, non si teneva conto né del potenziale maggiore “pregiudizio” arrecato al sistema (dagli sbilanciamenti in fase), né del potenziale “aiuto” fornito al sistema (dagli sbilanciamenti in controfase) per la risoluzione del vincolo di bilanciamento: la valorizzazione degli sbilanciamenti non diligenti, in altre parole,

era definita esattamente pari a quanto l'utente del dispacciamento avrebbe potuto conseguire negoziando i volumi relativi nel mercato del giorno prima; ciò in coerenza con l'obbligo di programmazione diligente, espressamente previsto nella deliberazione 525/2014/R/EEL;

- pertanto, al fine di dare attuazione alla richiesta del giudice amministrativo, di considerare gli effetti positivi per l'intero sistema degli sbilanciamenti in controfase, è risultato necessario orientare le attività istruttorie al fine di dare rilevanza agli eventuali risparmi di spesa (se esistenti) derivanti dagli sbilanciamenti *realmente* in controfase imputabili alla Società: infatti, gli eventuali risparmi di spesa per i consumatori finali possono derivare soltanto da sbilanciamenti in controfase rispetto alla posizione effettiva del sistema, ossia realmente eccedentaria/deficitaria dello stesso;
- conseguentemente, con la comunicazione 7 febbraio 2022, il responsabile del procedimento ha distinto tra “segno convenzionale” e “segno reale” dello sbilanciamento aggregato zonale: il primo corrisponde a quello in vigore nel 2016 (non sempre coerente con l'effettivo stato del sistema), mentre il secondo è il segno risultante dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali di tutti gli utenti del dispacciamento sulla base dei dati di misura (quindi, per definizione, coerente con l'effettivo stato del sistema); tale dato è stato pubblicato da Terna sul proprio sito, come previsto dal punto 3 della deliberazione 419/2021/E/EEL, in quanto informazione aggiuntiva ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento per le verifiche in merito alla revisione dei provvedimenti prescrittivi;
- con la nuova metodologia, tutti gli sbilanciamenti sono, quindi, riferiti al “segno reale” del sistema, mentre il “segno convenzionale” non ha più alcuna valenza per l'individuazione degli sbilanciamenti effettivi in fase o in controfase.

**CONSIDERATO, AL RIGUARDO, CHE:**

- la citata comunicazione 7 febbraio 2022 ha (i) confermato, ai fini della quantificazione della prescrizione, la valorizzazione al prezzo zonale degli sbilanciamenti effettivi oltre la soglia di diligenza (oppure la valorizzazione al prezzo macrozonale di tutti gli sbilanciamenti netti orari macrozonalmente sulla base della metodologia di calcolo macrozonale alternativa) in fase rispetto al “segno reale”; mentre, (ii) per gli sbilanciamenti effettivi in controfase ha prospettato la valorizzazione in base al prezzo di sbilanciamento effettivo determinato secondo le regole in vigore nel 2016, ma assumendo come riferimento il “segno reale” del sistema e non il “segno convenzionale”;
- nel primo caso (i), come già previsto nel provvedimento prescrittivo originario, gli sbilanciamenti effettivi oltre la soglia di diligenza, in fase rispetto al “segno reale”, sono valorizzati come se fossero stati negoziati nel mercato del giorno prima: in tal modo si è inteso sterilizzare ogni effetto (negativo per la Società) associato al segnale di prezzo proveniente dall'applicazione del prezzo di sbilanciamento effettivo;

- nel secondo caso (ii), tutti i volumi sottesi agli sbilanciamenti in controfase rispetto al “segno reale” del sistema sono valorizzati: (ii.i) in caso di sistema deficitario, al valore massimo tra il suddetto prezzo zonale e il prezzo medio delle offerte di vendita accettate (nella stessa zona) nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità; e (ii.ii) in caso di sistema eccedentario, al valore minimo tra il suddetto prezzo zonale e il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate (nella stessa zona) nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità;
- in altri termini, si è ipotizzato che l’energia eccedentaria della Società venduta a Terna, (in caso di sistema deficitario) e l’energia deficitaria della Società acquistata da Terna (in caso di sistema eccedentario) si siano interamente tradotte in un’equivalente minore attivazione di offerte di energia di bilanciamento, rispettivamente, a salire e a scendere in MSD in tempo reale; pertanto, l’ipotesi prospettata dal responsabile del procedimento è sistematicamente a favore della Società, in quanto essa presume che la suddetta energia della Società (eccedentaria in caso di sistema deficitario o deficitaria in caso di sistema eccedentario) contribuisca integralmente a contenere lo sbilanciamento (di segno opposto) del sistema;
- in conseguenza di quanto sopra, la comunicazione 7 febbraio 2022 ha prospettato l’adozione di un provvedimento di conferma della misura prescrittiva adottata con la deliberazione 530/2017/E/EEL e modificata con la deliberazione 108/2018/E/EEL, con revisione delle relative modalità di quantificazione degli importi indebitamente maturati e oggetto di restituzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la memoria 15 giugno 2022, la Società ha esposto le seguenti osservazioni critiche;
- in primo luogo, la Società contesta il contenuto e gli esiti del supplemento istruttorio, sostenendo che il responsabile del procedimento avrebbe omesso di svolgere quelle verifiche richieste dal giudice amministrativo; in particolare, nella comunicazione del 7 febbraio 2022 sarebbero stati considerati solo gli effetti degli sbilanciamenti in controfase, trascurando quelli degli sbilanciamenti in fase; secondo la Società, infatti, il giudice *“non ha affatto affermato che la lacuna istruttoria fosse limitata alla verifica degli effetti degli sbilanciamenti contro-fase, ma ha semplicemente preso atto che quella specifica voce non fosse stata in alcun modo considerata”*; pertanto, l’Autorità dovrebbe rivedere i criteri adottati utilizzando un approccio uniforme sia per gli sbilanciamenti in controfase sia per quelli in fase;
- in secondo luogo, il criterio scelto per la valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase, poggiando sulla distinzione tra “segno reale” e “segno convenzionale” della macrozona, determinerebbe una valutazione ex post - ora per allora - dei

suddetti sbilanciamenti; invero, la regolamentazione allora vigente imporrebbe di utilizzare solo il “segno convenzionale”;

- inoltre, l’assenza di criteri scientifici e tecnicamente attendibili nel metodo descritto nella comunicazione del 7 febbraio 2022 sarebbe stata confermata dalla stessa Autorità nella deliberazione 234/2022/E/EEL del 31 maggio 2022, laddove si scrive che *“l’individuazione puntuale del suddetto risparmio richiederebbe di ricostruire la sequenza degli esiti dei mercati (da quello del giorno prima a quello del bilanciamento) nelle condizioni storiche precise (come minimo a livello quartodotario) in cui si è trovato il sistema elettrico nel periodo interessato dalla deliberazione 342/2016/E/EEL”*; operazione che non sarebbe mai stata posta in essere dall’Autorità;
- infine, il “segno reale” sarebbe stato determinato dall’Autorità senza alcuna possibilità di controverifica, di ricostruzione, né tanto meno di confronto con la Società.

**CONSIDERATO, AL RIGUARDO, CHE:**

- le osservazioni critiche della Società, contenute nella memoria 15 giugno 2022, sono del tutto infondate per le ragioni di seguito esposte;
- innanzitutto, diversamente da quanto asserisce la Società, il giudice amministrativo ha criticato la carenza istruttoria da parte dell’Autorità con riferimento ai soli sbilanciamenti in controfase; ciò, peraltro, è stato di recente ribadito dallo stesso giudice in numerose pronunce adottate proprio in sede di ottemperanza alle varie sentenze analoghe a quella a cui qui si ottempera, precisando che *“la sentenza ottemperanda si riferisce – puntualmente ed espressamente - ai soli sbilanciamenti in controfase. Ciò pare coerente con la considerazione per la quale vi è un’impossibilità materiale, ancora prima che logica e regolatoria, per cui gli sbilanciamenti in fase possano recare un beneficio al sistema in quanto lo stato eccedentario o deficitario del sistema elettrico è acuito dalle condotte dell’operatore, con la conseguenza che lo sbilanciamento in fase non può che imporre a Terna di reperire maggiori risorse per ripristinare l’equilibrio. Viceversa, gli sbilanciamenti in controfase possono contribuire ad una riduzione delle risorse movimentate da Terna per ripristinare l’equilibrio della rete, poiché sono sbilanciamenti di segno contrario a quello aggregato zonale e possono, a determinate condizioni, concorrere a un risparmio della spesa necessaria al mantenimento della rete in sicurezza”*;
- in altre parole, la necessità di considerare i soli sbilanciamenti in controfase si giustifica in quanto solo questi ultimi migliorano lo stato eccedentario o deficitario del sistema, consentendo a Terna, *ceteris paribus*, di attivare minori risorse rispettivamente a scendere o a salire in MSD per bilanciare il sistema; simmetricamente, però, gli sbilanciamenti in fase peggiorano lo stato eccedentario o deficitario del sistema, imponendo a Terna, *ceteris paribus*, di attivare maggiori risorse rispettivamente a scendere o a salire in MSD per bilanciare il sistema;

- infatti, gli sbilanciamenti in fase, per definizione, sono del medesimo segno (- o +) dello sbilanciamento aggregato zonale, deficitario (-) o eccedentario (+), e aggravano la situazione di disequilibrio in cui si trova la zona di riferimento mentre gli sbilanciamenti in controfase, essendo di segno opposto a quello dello sbilanciamento aggregato zonale, migliorano la situazione di disequilibrio in cui si trova la zona di riferimento;
- pertanto, l'aver utilizzato un criterio diverso per la valorizzazione degli sbilanciamenti in fase (che hanno continuato ad essere valorizzati al prezzo zonale del mercato del giorno prima) rispetto a quelli in controfase (definiti in base al valore massimo/minimo tra il prezzo zonale e il prezzo medio delle offerte di vendita/acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità) ha comportato, per gli sbilanciamenti in fase, l'applicazione di un prezzo senza dubbio meno rappresentativo del valore dell'energia (di bilanciamento) in tempo reale, ma sistematicamente più vantaggioso per la Società;
- in altre parole, il responsabile del procedimento ha trattato gli sbilanciamenti in fase secondo un criterio di maggior favore per la Società; per contro, l'utilizzo, ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti in fase, dello stesso criterio adottato per gli sbilanciamenti in controfase, come sembrerebbe richiedere la Società, si tradurrebbe in una scelta sicuramente rigorosa sotto il profilo regolatorio, ma meno tutelante per la Società stessa – ciò che evidenzia anche la pretestuosità della critica svolta;
- in secondo luogo, è priva di pregio la contestazione mossa dalla Società circa l'utilizzo del segno "reale" per lo sbilanciamento aggregato zonale in luogo del segno "convenzionale" vigente nel 2016, ai fini della quantificazione della misura prescrittiva; infatti, come ricordato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la decisione di riferire gli sbilanciamenti al segno "reale" della macrozona deriva da quanto espressamente chiarito dallo stesso giudice amministrativo, in diverse sentenze relative a procedimenti analoghi avviati con la deliberazione 342/2016/E/EE, secondo cui "[n]on esaminando lo stato effettivo del sistema, l'Autorità non ha verificato se lo sbilanciamento "contro fase" [...]" poteva determinare un risparmio di spesa;
- in particolare, il giudice ha precisato che l'Autorità avrebbe dovuto compiere *"un'indagine riferita allo stato (eccedentario o deficitario) in cui il sistema si trovava al momento dello sbilanciamento controfase, al fine di accertare se tale sbilanciamento avesse prodotto comunque un effetto benefico – da valutare per stabilire la sua correlazione con il corrispettivo uplift – aumentando le quantità disponibili [...] a fronte di uno stato deficitario del sistema ovvero riducendo le quantità di energia disponibili [...] in uno stato eccedentario del sistema"*; pertanto, la scelta dell'Autorità risponde alla richiesta del giudice di considerare l'effettivo stato deficitario/eccedentario del sistema e quest'ultimo non può che essere definito dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali di tutti gli utenti del dispacciamento sulla base dei dati di misura;

- in terzo luogo, quanto alla tesi secondo cui la stessa Autorità avrebbe ammesso l'inattendibilità del metodo descritto dal responsabile del procedimento nella comunicazione del 7 febbraio 2022, non può che rilevarsi che tale tesi estrapola una frase dalla deliberazione 234/2022/E/EEL, attribuendo ad essa un senso affatto diverso da quello che essa aveva, in realtà, nel più ampio contesto della motivazione ivi svolta;
- infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, con quella frase (nel contesto in cui essa era calata) l'Autorità si è limitata ad evidenziare come il metodo adottato per la valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase (rispetto alla ricostruzione puntuale della sequenza degli esiti dei mercati) sia sistematicamente a favore degli operatori poiché assume che l'energia dell'utente del dispacciamento (eccedentaria in caso di sistema corto o deficitaria in caso di sistema lungo) non solo contribuisca integralmente a contenere lo sbilanciamento (di segno opposto) del sistema, ma anche non inneschi alcuna esigenza di ridispacciamento per la risoluzione di congestioni fisiche; resta inteso, peraltro, che, proprio in ragione dell'esigenza di rispettare - come evidenziato dal giudice anche nella sentenza 4032/2021 - il nesso di causalità tra sbilanciamenti non diligenti e impatto sull'*uplift*, sono stati imputati alla Società solo gli effetti riconducibili alla sua programmazione; la granularità di quest'ultima, in base alla regolazione di allora (e tutt'ora vigente), è zonale-oraria e non può quindi essere orientata alla risoluzione di congestioni fisiche che necessiterebbe invece di una granularità nodale-quartodotaria non solo nella programmazione di immissioni e prelievi ma anche nella misura di immissioni e prelievi effettivi e dei conseguenti eventuali sbilanciamenti;
- infine, non è vero che sarebbe impossibile all'operatore verificare la ricostruzione del "segno reale" compiuta dall'Autorità: la modalità di calcolo del segno aggregato zonale "reale" è stata, infatti, riportata nella comunicazione delle risultanze istruttorie e i relativi esiti sono stati anche pubblicati da Terna sul proprio sito, proprio al fine di assicurare a tutti gli operatori una tale verifica, nel pieno rispetto del massimo contraddittorio.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- come chiarito sopra, la revisione della misura prescrittiva prospettata dal responsabile del procedimento nella comunicazione 7 febbraio 2022, produce i seguenti esiti:
  - nei casi di coincidenza tra "segno convenzionale" e "segno reale" dello sbilanciamento aggregato zonale, per gli sbilanciamenti in controfase, ora come allora, la Società incassa/paga quanto dovuto in base alle norme allora vigenti mentre per gli sbilanciamenti in fase, ora diversamente da allora, la Società incassa/paga di regola di più/di meno (ma mai di meno/di più) rispetto a quanto dovuto;
  - nei casi di divergenza tra "segno convenzionale" e "segno reale" dello sbilanciamento aggregato zonale, per gli sbilanciamenti in controfase ora

diversamente da allora, la Società incassa/paga quanto dovuto in base alle norme allora vigenti mentre per gli sbilanciamenti in fase, ora come allora, la Società incassa/paga di regola di più/di meno (ma mai di meno/di più) rispetto a quanto dovuto;

- la metodologia di calcolo a base della suddetta misura, nonché i relativi esiti, risultano coerenti con le esigenze di completamento dell'istruttoria evidenziate anche dalla sentenza 4032/2021, alla quale si ottempera con il presente provvedimento; ciò che, peraltro, è stato già ampiamente confermato dallo stesso giudice amministrativo nel contenzioso formatosi su provvedimenti analoghi al presente, adottati in esito ad altri procedimenti avviati con la deliberazione 217/2021/E/EEL;
- così, ad esempio, il giudice amministrativo ha evidenziato, con giurisprudenza ormai consolidata, che *“è vero che la sentenza aveva fatto riferimento alla necessità di verificare gli effetti degli sbilanciamenti sulla determinazione dell'uplift secondo la regola condizionalistica, ma è altrettanto vero che l'aver agito, l'Autorità, con una modalità volta a garantire il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti ... si pone in modo coerente con la stessa logica condizionalistica (escludendo la rilevanza di alcune variabili) ed è idonea a soddisfare i criteri direttivi di rinnovazione dell'istruttoria fissati dal giudicato”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato nei confronti della Società con la deliberazione 530/2017/E/EEL come modificato con la deliberazione 108/2018/E/EEL, rivedendo, in ottemperanza alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato e in linea con le pronunce adottate con riferimento ad altri provvedimenti analoghi al presente, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B, al fine di tener conto del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi per l'intero sistema degli sbilanciamenti in controfase;
- sia a tal fine opportuno utilizzare la metodologia e i criteri illustrati nella comunicazione 7 febbraio 2022, introducendo, a parziale integrazione di quanto ivi previsto, e in continuità con quanto effettuato nella prescrizione originaria, una ulteriore quantificazione della prescrizione con applicazione della nuova modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in controfase rispetto al “segno reale” del sistema a tutti gli sbilanciamenti effettivi, e non solo a quelli oltre la soglia di diligenza, precisando che sarà scelto (a evidente beneficio della Società) il minor valore per ogni zona/mese/[tecnologia] sia rispetto alle due suddette valorizzazioni sia rispetto a quella della prescrizione originaria;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al presente provvedimento;
- sia necessario prevedere che, qualora dal ricalcolo effettuato da Terna dovesse derivare un importo pari a zero, nessuna prescrizione dovrà ritenersi adottata

dall’Autorità nei confronti della Società, con la conseguente archiviazione del procedimento avviato nei confronti della medesima con la deliberazione 419/2021/E/EEL

### **DELIBERA**

1. di confermare la prescrizione adottata nei confronti della Società con la deliberazione 530/2017/E/EEL come modificata con la deliberazione 108/2018/E/EEL, rivedendo, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B, limitatamente agli sbilanciamenti in controfase, come specificato in premessa;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche conseguenti ai criteri di calcolo definiti ai sensi del punto 1 entro l’ultimo giorno del mese di dicembre 2023 (con eventuale liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2024);
3. di precisare che, qualora dal ricalcolo effettuato da Terna dovesse derivare un importo pari a zero, la conferma di cui al punto 1 dovrà ritenersi non adottata con la conseguente archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società con la deliberazione 419/2021/E/EEL;
4. di notificare il presente provvedimento alla Società e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*